

Codice DB1202

D.D. 23 maggio 2014, n. 122

**Funivia monofune con cabinette aperte biposto a collegamento permanente "Oropa Sport - Monte Camino" nel Comune di Biella. Rilascio alla Fondazione Funivie Oropa dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 753/1980, per la sostituzione dell'azionamento elettrico dell'impianto.**

Premesso che:

- con nota prot. n. 00710-00761 del 10/03/2011 il Ministero dei Trasporti - U.S.T.I.F. del Piemonte Valle d'Aosta e Liguria (di seguito U.S.T.I.F.) ha rilasciato il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, per la prosecuzione del pubblico esercizio dell'impianto in oggetto fino al 10/03/2012, concedendo, ai sensi dell'art. 31 della legge 01/08/2002 n. 166, la proroga dei termini di scadenza della vita tecnica previsti dal D.M. 02/01/1985;
- con nota prot. n. 01426-01751 del 11/06/2012 l' U.S.T.I.F. ha rilasciato il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, per la prosecuzione del pubblico esercizio dell'impianto in oggetto fino al 30/04/2013, concedendo, ai sensi dell'art. 31 della legge 01/08/2002 n. 166, la proroga dei termini di scadenza della vita tecnica previsti dal D.M. 02/01/1985 di un ulteriore secondo anno;
- con nota prot. n. 2013-050 del 19/04/2013 la Fondazione Funivie Oropa ha trasmesso al settore scrivente ed all'U.S.T.I.F. la relazione sulle condizioni di sicurezza dell'impianto redatta dal direttore di esercizio al fine dell'ottenimento del terzo anno di proroga della vita tecnica dell'impianto;
- con nota prot. n. 01130 del 13/05/2013 l'U.S.T.I.F. ha subordinato il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza alla presentazione del nuovo progetto delle apparecchiature elettriche e all'esito favorevole della visita di ricognizione a seguito della loro installazione;
- con nota prot. n. 02044 del 19/09/2013, non avendo ricevuto la documentazione richiesta, l'U.S.T.I.F. non ha concesso il terzo anno di proroga richiesto, revocando il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza;
- la Fondazione Funivie Oropa in data 06/04/2014, prot. n. 2014-033, ha presentato istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione dei lavori, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 753/80, trasmettendo il progetto, predisposto dalla MET S.r.l., del nuovo impianto di azionamento della funivia con cabinette aperte biposto a collegamento permanente "Oropa Sport – Monte Camino", nel Comune di Biella, al fine dell'ottenimento del quarto anno di proroga della vita tecnica ai sensi del Decreto 17/04/2012;

Considerato che:

- in data 14/04/2014, il Settore Reti Ferroviarie e Impianti Fissi della Direzione Regionale Trasporti Infrastrutture, Mobilità e Logistica ha richiesto, con nota prot. n. 1921/DB1202, all'U.S.T.I.F. il nulla-osta tecnico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 753/1980;
- in data 06/05/2014, il Settore Reti Ferroviarie e Impianti Fissi della Direzione Regionale Trasporti Infrastrutture, Mobilità e Logistica ha acquisito agli atti, con prot. n. 2256/DB1202, il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza alle opere in progetto, prot. n. 00930 del 23/04/2014, rilasciato dall' U.S.T.I.F., ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 753/1980, a condizione che, prima della prescritta visita di ricognizione, la Fondazione Funivie Oropa presenti la seguente documentazione:
  - le dichiarazioni di conformità e le certificazioni dei componenti e del sottosistema 5 di cui al Decreto legislativo 12 giugno 2003 n. 210;
  - la dichiarazione del progettista relativa ai limiti di impiego dei componenti e del sottosistema 5 e dell'effettuazione del confronto di verifica con i limiti di certificazione prescritti nei documenti di utilizzo;

- copia del manuale di uso e manutenzione predisposto dalla ditta MET s.r.l. ai sensi del D.M. 02/01/1985 n. 23.

Ritenuto pertanto che, a seguito di istruttoria sugli elaborati presentati a corredo della domanda ed ottenuto l'assenso da parte dell'USTIF ai fini della sicurezza, sussistano i presupposti per il rilascio alla Fondazione Funivie Oropa, limitatamente ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 753/1980, dell'autorizzazione per l'intervento in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato,

visto l'art. 3 del D.P.R. n. 753/1980;  
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;  
vista la l.r. n. 23/2008;  
vista la l.r. n. 74/1989;

vista l'istanza della Fondazione Funivie Oropa, con nota prot. n. 2014-033 del 06/04/2014, e la relativa documentazione allegata, acquisita agli atti con prot. n. 1858/DB1202 del 09/04/2014;

visto il nulla osta tecnico del Ministero dei Trasporti - U.S.T.I.F. del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta prot. n. 00930 del 23/04/2014, acquisito agli atti con prot. n. 2256/DB1202 del 06/05/2014.

## IL DIRIGENTE

### *determina*

- di rilasciare alla Fondazione Funivie Oropa l'autorizzazione, limitatamente ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 753/80, per l'intervento consistente nella realizzazione del nuovo impianto di azionamento della funivia con cabinette aperte biposto a collegamento permanente "Oropa Sport – Monte Camino", nel Comune di Biella, come da progetto allegato all'istanza;
- che l'apertura all'esercizio dell'impianto è subordinata all'esito favorevole delle prove e verifiche funzionali ed al nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal Ministero dei Trasporti - U.S.T.I.F. del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta;
- di disporre che, prima della prescritta visita di ricognizione, dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
  - le dichiarazioni di conformità e le certificazioni dei componenti e del sottosistema 5 di cui al Decreto legislativo 12 giugno 2003 n. 210;
  - la dichiarazione del progettista relativa ai limiti di impiego dei componenti e del sottosistema 5 e dell'effettuazione del confronto di verifica con i limiti di certificazione prescritti nei documenti di utilizzo;
  - copia del manuale di uso e manutenzione predisposto dalla ditta MET s.r.l. ai sensi del D.M. 02/01/1985 n. 23.

La presente autorizzazione non entra nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto che esulano dalla competenza di questo Settore, né della costruzione lasciata alla responsabilità dei tecnici preposti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Tommaso Turinetti